

**Tribunale di Verona – Sentenza 15.1.2013  
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA**

**Sezione IV**

**Verbale dell'udienza del 15.1.13 della causa iscritta al numero 13591  
del ruolo generale degli affari contenziosi del 2010, pendente**

**TRA**

**ME E P S.S. – EM – PM** - *attori oppONENTI* -

**E**

**BV CONCAMARISE** - *convenuta opposta* –  
- *omissis* -

Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente

**SENTENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,

visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo dei rispettivi atti introduttivi;

preso atto della discussione della causa;

*considerato in fatto e in diritto che:*

- con atto citazione notificato il 21.12.10 (che si richiama *per relationem*), la ME e P S.S., EM e PM hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4255/10 con cui era stato ingiunto loro (alla

società, quale debitrice principale, e alle persone fisiche, quali soci illimitatamente responsabili) il pagamento della somma di € 246.427,78 in favore della BV Concamarise, quale credito restitutorio derivante dal contratto di finanziamento agrario stipulato il 25/3/10 per l'importo di € 250.000, accreditato sul conto corrente della società;

- in particolare, gli opposenti, deducendo, tra l'altro, che il contratto di finanziamento era stato garantito con la contestuale emissione di una cambiale agraria con l'indicazione generica dello scopo "conduzione fondo" ma con il fine reale di ridurre l'esposizione passiva della società verso la banca con la precostituzione di un privilegio a favore di quest'ultima, ed evidenziando la riconducibilità della condotta complessiva della banca nella fattispecie prevista dall'art. 644 comma 3 c.p., hanno chiesto la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento per simulazione del mutuo di scopo, carenza di causa e violazione dell'art. 644 c.p., con revoca del decreto opposto e condanna della controparte al risarcimento dei danni;
- con comparsa depositata il 16/3/11, che si richiama *per relationem*, si è costituita in giudizio l'opposta ed ha contestato la fondatezza delle opposizioni chiedendone il rigetto, mentre in via subordinata ha chiesto la concentrazione della declaratoria di nullità alla costituzione del privilegio e, in via ulteriormente subordinata, la condanna degli opposenti al pagamento della somma ricevuta in esecuzione del contratto di finanziamento a titolo di ripetizione dell'indebitto;
- l'opposta, peraltro, ha anche eccepito la nullità dell'atto di citazione (e quindi l'improcedibilità dell'opposizione), a fronte della mancanza nell'atto notificato delle pagine 12, 13 e 14, contenenti la *vocatio in ius* e la formulazione delle domande;

- orbene, quest'eccezione pregiudiziale dell'opponente deve giudicarsi infondata, atteso che: a) la validità dell'atto di citazione deve essere accertata con riferimento alla copia dell'atto notificato alla controparte (v. Cass. n. 21555/06); b) la copia dell'atto di citazione notificata all'opposta è priva delle pagine contenenti la *vocatio in ius* e le conclusioni; c) la mancanza della *vocatio in ius* deve ritenersi sanata retroattivamente, ai sensi dell'art. 164 comma 3 c.p.c., a fronte della tempestiva costituzione dell'opposta, con piena difesa nel merito e senza la richiesta di ulteriori termini a difesa; d) la mancanza delle conclusioni nella copia dell'atto non ha determinato incertezze in merito all' *editio actionis*, a fronte della sufficiente delimitazione del *thema decidendum* nelle prime 11 pagine dell'atto stesso, come confermato dalla circostanza che l'opposta si è tempestivamente costituita in giudizio articolando una compiuta difesa di merito, con la conseguenza che deve escludersi la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c.;
- quanto al merito va osservato che: 1) il 25/3/10 le parti hanno stipulato un contratto di finanziamento agrario, assistito da cambiale agraria emessa con lo scopo di favorire la "conduzione fondo"; 2) l'importo mutuato è stato versato dall'opposta direttamente sul conto corrente della società, coprendo il saldo passivo all'epoca esistente ed il debito di € 130.000 derivante dalla scadenza di altre due precedenti cambiali agrarie (più precisamente l'importo versato sul c/c è stato pari ad € 244.000); 3) il contratto di finanziamento agrario assistito da cambiale agraria, rientra nella fattispecie del mutuo di scopo (v. Cass. n. 20815/09); 4) nell'ipotesi in cui la somma erogata in esecuzione un contratto di mutuo di scopo non sia destinata allo scopo convenuto, ma alla copertura di un precedente debito del mutuante, è ravvisabile un'ipotesi di nullità del contratto di mutuo per carenza di causa (v. sul

punto, da ultimo, Cass. n. 943/12); 5) nel caso di specie sussiste tale nullità, poiché, come già evidenziato, la somma mutuata, con l'accordo originario delle parti, è stata destinata non già alle esigenze di "conduzione del fondo", bensì alla copertura di debiti pregressi della mutuataria nei confronti del mutuante;

- pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di mutuo, e conseguentemente dell'opposizione, il decreto opposto va revocato e la domanda formulata con il ricorso monitorio va rigettata;
- non può essere accolta, invece, l'ulteriore domanda riconvenzionale di accertamento della configurabilità del reato di usura (e la conseguente domanda di risarcimento dei danni), poiché, come evidenziato nelle pagine 16 e 17 della comparsa di costituzione e risposta (che si richiamano *per relationem*), nella fattispecie in esame l'emissione di una cambiale agraria non ha attribuito alcun vantaggio sproporzionato alla mutuante;
- l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto, comportano l'accoglimento della *reconventio reconventionis* dell'opposta, avente ad oggetto la condanna degli opposenti alla restituzione, ex art. 2033 c.c., dell'importo ricevuto in esecuzione del contratto di mutuo, la cui ammissibilità deriva (in base al disposto dell'art. 183 comma 5 c.c.) dall'esistenza di un rapporto di consequenzialità diretta con le difese introdotte con l'atto di opposizione;
- più precisamente gli opposenti vanno condannati a restituire la somma di € 244.000 (versata sul conto corrente della società), oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo (non essendo ravvisabile un'ipotesi di malafede del mutuatario);

- quanto alle spese di lite, considerata la soccombenza reciproca delle parti, si giudica che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale;

**P.Q.M.**

1. accoglie l'opposizione e quindi, dichiarata la nullità del contratto di finanziamento di credito agrario stipulato dalle parti, revoca il decreto ingiuntivo n. 4255/10 e rigetta la domanda di adempimento di tale contratto formulata con il ricorso monitorio;
2. rigetta le ulteriori domande riconvenzionali dell'opponente;
3. accoglie la *reconventio reconventionis* dell'opposta e quindi condanna la ME e P S.S., EM e PM, in solido, a pagare in favore della BV Concamarise la somma di € 244.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di ripetizione dell'indebitto;
4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite

Verona, 15 gennaio 2013

**Il Giudice**

Dott. Pier Paolo Lanni